



***Richiesta giuntale di parere su
proposta di regolamento***

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1790 del 13.12.2010)*

***“Attuazione dell'art. 13 della legge regionale 24/02/2006, n. 5 (Piano
regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e
l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e
modificazione della legge regionale 23/12/2004, n. 33) - Disposizioni per
il risparmio idrico nel settore idropotabile”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 23.12.2010*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 23.12.2010



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1790 DEL 13/12/2010

OGGETTO: Proposta di Regolamento: "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile". Approvazione

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carla Casciari

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile" presentata dal Direttore Ing. Luciano Tortoioli;

Preso atto della proposta di regolamento presentata dall' Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile";

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1606 del 16.11.2009 recante "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile. Preadozione.";

Vista la nota del 23/11/2010 prot. n. 0182333 con la quale il Comitato Legislativo esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria con nota del 4 ottobre 2010 prot. n. 231, condizionato all'accoglimento delle seguenti integrazioni:

- 1) all'art. 8, comma 1, lett. c) "prevedere che lo sconto sia riconosciuto, nell'annualità di riferimento, nel caso in cui a seguito di apposita richiesta al Gestore, documentata con copia fattura di acquisto, sia stata sostenuta una spesa non inferiore a € 100,00";
- 2) alla successiva lett. d) "prevedere che la penale non sia fissa del 30%, ma fino al 30%, tenuto conto delle specifiche circostanze di qualità delle reti, del servizio e del relativo costo";

Ritenuto, sulla scorta del predetto parere, di condividere e quindi di accogliere parzialmente le integrazioni e modificazioni proposte dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria e, in tal senso, procedere alla modifica dell'art. 8, comma 1, lett. d);

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato regolamento, avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile" e la relazione che lo accompagna;
- 2) di trasmettere il presente regolamento alla competente Commissione consiliare ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]





PROPOSTA DI ADOZIONE DI REGOLAMENTO

OGGETTO: Proposta di Regolamento: "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 23 comma 3, del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, 6/12/2010

Il Responsabile del procedimento
Corrado Brizi

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi dell'art. 23 comma 3, del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il testo del regolamento regionale recante : "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile".


Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del regolamento e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia, 7/12/2010

Il Dirigente
dr. ing. Angelo Viterbo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

Proposta di Regolamento: "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile".

RELAZIONE

Nella più generale ottica di tutela e di conservazione delle risorse che la Regione Umbria intende perseguire alla luce delle consapevolezze oggi acquisite sull'argomento, si collocano le politiche mirate all'uso ottimale del patrimonio idropotabile, politiche che costituiscono i principi informatori del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti (PRRA) così come definito nelle sue parti tecnico-quantitative. Nel perseguire l'obiettivo del contenimento dei consumi attraverso l'eliminazione degli sprechi, senza con ciò ostacolare le crescenti idroesigenze insite nell'auspicato sviluppo dell'Umbria, lo stesso mira soprattutto a porre in atto tutte quelle iniziative, culturali oltre che tecniche, che consentono di effettuare un "consumo consapevole".

La letteratura, lo stesso mercato e le sperimentazioni già avviate in taluni contesti offrono non pochi spunti e suggerimenti per l'individuazione di tali iniziative, ma è certo che esse vanno calate nelle singole realtà e selezionate con riferimento all'ordine di grandezza dei problemi su cui vanno a intervenire.

Fermo restando che l'atteggiamento responsabile e rispettoso di quello che costituisce un preziosissimo bene collettivo è comunque da promuovere e incentivare in tutte le sedi e a tutti i livelli, quale imprescindibile presupposto culturale alle politiche di cui stiamo trattando, quella della gestione del servizio si evidenzia come la sede in cui possono essere collocati i principali strumenti tecnici di conoscenza e di relativo controllo dei consumi.

Con il presente Regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) che prevedeva l'emanazione da parte della Giunta Regionale di un regolamento che dettasse "prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico"

Il Regolamento definisce sia i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica che i comportamenti da attuarsi ai fini del risparmio e la tutela della risorsa idropotabile a cui si devono attenere tutti gli utenti (art.1).

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati stabiliti precisi vincoli, da inserire nelle convenzioni di gestione, al fine di garantire, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, non solo il controllo dell'attività di gestione dell'acqua da chiunque svolta, ma anche quelle conoscenze indispensabili per la effettiva quantificazione del consumo in tutte le sue componenti, che a tutt'oggi lasciano alquanto a desiderare.

Trattasi di misure che sono state inserite negli art. 2 e 3 del regolamento che prevedono a carico dei gestori la redazione di un bilancio idrico annuale di valore effettivamente operativo per il controllo della gestione e della sua evoluzione, in cui siano ricompresi un processo permanente, efficiente, controllabile e definito di rilievo delle perdite, di misurazione e gestione di tutti i consumi, di realizzazione e manutenzione del rilievo digitale delle reti con modalità che ne consentano costantemente la conoscenza dello stato e la simulazione del funzionamento.

Tutto ciò implica, in primis, l'installazione di contatori sulla totalità delle captazioni e, soprattutto, sulle utenze, incluse quelle pubbliche, e un'adeguata caratterizzazione della

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

qualità della strumentazione, della sua manutenzione, delle modalità e tempistica delle letture.

Per quanto attiene il contenimento del consumo da parte dell'utenza privata, le misure tese a conseguirlo sono identificate nel regolamento all'art 4 e prevedono:

- l'applicazione di erogatori o acceleratori di flusso ai rubinetti di lavelli e docce;
- l'installazione di miscelatori e di fotocellule o pulsanti per l'apertura e chiusura dei rubinetti;
- l'installazione di cassette per il water a doppio scomparto o con tasto di stop;
- l'impiego di elettrodomestici a basso consumo idrico;
- l'eliminazione perdite interne da rubinetti e water;
- l'installazione d'impianti a goccia per ridurre i consumi d'irrigazione delle piante da vaso e giardini;
- il recupero di acqua piovana mediante apposite cisterne per giardinaggio, lavaggio auto, ecc.


Tutte queste azioni a cui deve provvedere il privato, attraverso l'incentivazione tariffaria, sono rese obbligatorie entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sia per le utenze del settore pubblico, inteso come scuole, uffici comunali, etc, sia nel settore privato ad uso pubblico bar alberghi (art. 5).

All'art 6 sono previste misure per il risparmio idrico in edilizia in concomitanza d'interventi di recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione.

Inoltre è previsto che i nuovi strumenti urbanistici debbano contenere, nella correlata normativa, l'obbligo di realizzare reti duali, al fine di rendere possibile l'utilizzazione di acqua anche non potabile oltre alla realizzazione di vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana; inoltre all'art. 7 del regolamento sono elencati i divieti agli usi impropri della risorsa idropotabile.

All'art 8 sono indicate le azioni poste in capo agli ATI al fine di provvedere alla verifica e certificazione del bilancio idrico annuale di ambito, ad integrare il disciplinare inserendo l'obbligo per i gestori di ottemperare alle misure previste nel regolamento e a modificare il sistema tariffario per incentivare le utenze private ad applicare le misure individuate per il risparmio idrico, nonché le misure da adottare in caso mancato raggiungimento degli obiettivi in ordine alla diminuzione delle perdite.

Tutte le misure previste fanno riferimento, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, alla nuova legge sul Piano di tutela in corso di approvazione.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

Proposta di regolamento regionale:
"Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile".

Art 1
(Oggetto)


1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) definisce:

- a) i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica;
- b) i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare mediante la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) volume annuo prelevato complessivamente dall' ambiente: Ao2 (mc);
- b) volume annuo prelevato da altri sistemi idrici: Ao7 (mc);
- c) volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici: Ao8(mc);
- d) volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza: A10 (mc);
- e) bilancio idrico annuale di ambito: la differenza tra la somma del volume annuo prelevato complessivamente dall'ambiente e da altri sistemi e la somma del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza e ad altri sistemi idrici, pari a $(Ao2+ Ao7)-(Ao8+ A10)$;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

f) efficienza annuale di bilancio idrico degli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito ATI: il rapporto tra i volumi complessivamente prelevati e quelli consegnati, pari a $(A_{08} + A_{10}) / (A_{02} + A_{07})$;

g) distretti della rete distributiva: la suddivisione della rete di distribuzione con dimensioni da valutare in funzione delle caratteristiche della configurazione della rete.

Art. 3

(Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico)

1. Il gestore del servizio idrico integrato, al fine di garantire un uso sostenibile del consumo della risorsa idrica provvede a:

a) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate addotte dalle opere di presa per la determinazione del volume annuo prelevato complessivamente dall'ambiente;

b) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate prelevate da altri sistemi di acquedotto fuori Ambito per la determinazione del volume annuo prelevato da altri sistemi idrici;

c) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate consegnate ad altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici;

d) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate sulla totalità delle utenze, incluse quelle pubbliche o ad uso pubblico quali fontanelle, antincendio, prese e similari per la determinazione del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza;

e) elaborare il bilancio idrico annuale di Ambito;

f) raggiungere annualmente un'efficienza pari ad almeno il settantacinque per cento del bilancio idrico dell'ATI;

g) suddividere la rete distributiva in distretti, in cui studiare le caratteristiche idrauliche di esercizio ottimale, tramite idonee modellistiche, e nei quali installare apparecchi per la misura della portata e della pressione;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

h) monitorare i distretti con l'obbligo di intervenire in caso di riscontro di dati anomali di portata o di pressione notturna;

i) realizzare e aggiornare il rilievo digitale delle reti in carico.

Art. 4

(Misure per il risparmio idrico per le utenze private)

1. L'utente privato del servizio idrico integrato, al fine di ridurre gli sprechi e i consumi, provvede a:

a) applicare limitatori di flusso, diffusori, acceleratori di pressione ai rubinetti di lavelli e docce;

b) installare miscelatori di acqua calda e fredda;

c) installare sistemi per la riduzione e l'ottimizzazione dell'acqua utilizzata per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali cassette per il water a doppio scomparto;

d) impiegare elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici e mantenerli in buona efficienza;

e) recuperare, ove tecnicamente possibile, acqua piovana mediante apposite vasche o cisterne da utilizzare per l'irrigazione di aree verdi e/o per il riuso;


f) installare sistemi di apertura e chiusura automatica dei rubinetti quali temporizzatori, pulsanti, pedivelle, fotocellule e similari;

g) effettuare manutenzione della rete idrica e controlli periodici dei consumi al fine di individuare anomalie che possano evidenziare sprechi o perdite.

Art. 5

(Misure per il risparmio idrico per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico)

1. I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità di edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, provvedono ad installare i sistemi di ottimizzazione e limitazione degli sprechi e consumi di cui all'articolo 4.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

2. I soggetti di cui al comma 1 ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche provvedono a dotare le medesime di:

a) limitatori di portata e sistemi di interruzione automatica di flusso se si tratta di fontane ad uso idropotabile;

b) impianti di ricircolo se si tratta di fontane o vasche di arredo urbano.

3. Le apparecchiature e i sistemi di cui ai commi 1 e 2 sono attuate entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6***(Misure per il risparmio idrico in edilizia)***

1. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) sul patrimonio edilizio esistente consistono nel dotare gli impianti idrico - sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di nuova edificazione consistono in:


a) realizzare, dove tecnicamente possibile, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

b) realizzare, in armonia con l'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana;

c) dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo idrico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

3. I regolamenti comunali per l'attività edilizia ed i Piani attuativi, prevedono l'obbligo, di quanto previsto al comma 2.

Art. 7***(Uso improprio della risorsa idrica)***

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

1. L'acqua proveniente da pubblico acquedotto non può essere utilizzata per:

- a) l'irrigazione di orti e giardini;
- b) il riempimento di piscine;
- c) il lavaggio di automezzi;
- d) le fontane ad uso ornamentale non dotate di impianti di ricircolo;
- e) le operazioni di pulizia delle strade e di lavaggio di fosse biologiche.

Art. 8

(Misure per il risparmio idrico per gli Ambiti Territoriali Integrati)

1. Gli ATI ai fini del risparmio idrico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche), provvedono:

a) alla verifica e certificazione del bilancio idrico annuale di Ambito, elaborato dal gestore, con l'obbligo di trasmetterlo alla Regione entro il 1° febbraio dell'anno successivo;

b) ad integrare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il disciplinare che regola i rapporti tra ATI e gestori, inserendo nello stesso quanto previsto dall'articolo 3;


c) a modificare il sistema tariffario della prima fascia di consumo prevedendo uno sconto pari o superiore al venti per cento, per gli utenti privati che adottano almeno le misure previste all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), recuperando, con un aumento nelle fasce di consumi più elevate, le risorse necessarie per l'applicazione dello sconto medesimo;

d) ad applicare al gestore del servizio idrico integrato che non raggiunga, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), una penale fino al trenta per cento del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

e) a costituire un apposito fondo, dove riversare i proventi derivanti dall'applicazione della penale di cui alla lettera d), finalizzato agli investimenti per la riduzione delle perdite in rete.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONENote di RiferimentoNote all'art.1

Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 "Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33."

art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5: (Norme regolamentari)

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Note all'art.6, comma1

Legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 " Norme per l'attività edilizia"


Art.3, (Definizioni) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, comma 1, lettere a), b) e c)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

Note all'art.6, comma 2, lettera b)

Legge regionale 18 novembre 2008, n. 17:
"Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi."

Art.9 (Recupero dell'acqua piovana) della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17


1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

2. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
- b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
- d) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinga dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO E RELAZIONE**

con i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti

condizioni:

a) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.


8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

Note all'art.8, comma 1

Legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43:
"Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche."

Art.4,(Costituzione dell'autorità di ambito)
comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43:

"L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico"



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Proposta di Regolamento: "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile". Approvazione

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 07/12/2010

IL DIRETTORE
DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: Proposta di Regolamento: "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile". Approvazione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 07/12/2010

Assessore Silvano Rometti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

Perugia, li 15 DIC. 2010
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

L'Assessore